

La nuova Legge di Bilancio: le opportunità da cogliere in materia fiscale



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 dicembre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA MALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato



È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2022 n. 303 S.O. 43, la L. 29.12.2022 n. 197 (c.d. "Legge di Bilancio 2023"). La predetta Legge, entrata in vigore l'1.1.2023, reca importanti novità in materia di definizioni fiscali: si è parlato, al riguardo, di «nuova tregua fiscale».


Approfondimento a
cura di:

Studio Associato 2002
Nocera & Partners



Napoli – Via Vicinale
S. Maria del Pianto,
n. 26 Torre 3

Le misure di sostegno a favore del contribuente



La Legge n. 197 de 2022 ha introdotto un importante strumentario di norme che

permette al contribuente di definire le pretese tributarie con modalità agevolate, in deroga alle regole ordinarie.

Le misure introdotte fanno riferimento a diverse fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, sino al contenzioso innanzi alle Corti tributarie.

Il contribuente può, dunque, **usufruire di dilazioni** nei pagamenti, **dell'abbattimento di alcune somme** dovute al Fisco e di **istituti conciliativi**, laddove ricorrano i presupposti di una o più delle **"fattispecie legislative di sanatoria"**.

LE DIECI FATTISPECIE DI SANATORIA PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

1. Definizione agevolata per gli avvisi bonari
2. Sanatoria delle irregolarità formali
3. Ravvedimento operoso speciale
4. Definizione agevolata degli accertamenti
5. Chiusura delle liti pendenti
6. Conciliazione agevolata delle controversie
7. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione
8. Regolarizzazione omessi versamenti
9. Stralcio delle cartelle fino a € 1.000
10. Definizione agevolata dei carichi affidati all'ADER dall'1.1.2000 al 30.6.2022

Segue: analisi sintetica delle fattispecie

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|---|---|---|
| <p>1. Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, purché il termine di pagamento non sia scaduto, degli avvisi inviati a partire dall'1.1.2023 e comunque di quelli di quelli interessati da una dilazione di pagamento non conclusi né scaduti. Gli importi possono essere definiti con il pagamento di una sanzione in misura ridotta del 3%, in aggiunta al dovuto.</p> | <p>2. È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022, tramite la loro rimozione e il versamento di una somma forfettaria, pari a 200 euro, per ciascun periodo d'imposta. Il pagamento è eseguibile in due rate, la prima entro il 31.3.2023. Presupposto essenziale della fattispecie è che le violazioni non abbiano riflesso sulla base imponibile e delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e non incidano sulla liquidazione o sul versamento del tributo</p> | <p>3. È possibile regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti, purché le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto. La sanzione è ridotta a 1/18 del minimo e per il pagamento del dovuto è consentito un versamento in 8 rate, di cui la prima da eseguirsi entro il 31.3.2023 unitamente alla rimozione della violazione (da realizzarsi in pari data).</p> | <p>4. È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'AdE, purché non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati dall'AdE entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte a 1/18 del minimo di legge, per gli accertamenti con adesione, compresi quelli relativi agli inviti a comparire. Identica riduzione si applica in caso di acquiescenza agli atti di recupero, più gli interessi. Le somme possono essere dilazionate</p> | <p>5. È possibile definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti alla data dell'1.1.2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'AdE, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. In specie, il 90% del valore della controversia se il ricorso è in 1° grado; il 40% se l'AdE è soccombente in 1° grado e il 15% se lo è nel 2°.</p> | <p>6. In alternativa alla fattispecie sub 5, è consentito definire, entro il 30.6.2023, con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti in 1° e in 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'AdE. All'accordo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo di legge (in luogo di 40/50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori. Le somme possono essere dilazionate.</p> | <p>7. In alternativa alla fattispecie sub 5, il contribuente può usufruire della rinuncia agevolata, entro il 30.6.2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'AdE e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia al ricorso avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. È, così, disposto il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo di legge. Non è previsto pagamento rateale.</p> | <p>8. È possibile regolarizzare l'omesso/carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dell'AdE e in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento del dovuto entro il 31.3.2023 ovvero in un max di 20 rate di pari importo. L'istituto consente al contribuente di pagare la sola imposta senza sanzioni né interessi.</p> | <p>9. Si dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a € 1.000 (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. L'Agente della riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, con effetto retroattivo all'1.1.2023. Tuttavia, i Comuni potranno adottare entro il 31.1.2023 un provvedimento ad hoc in cui formalizzare la non adesione allo stralcio.</p> | <p>10. È prevista, infine, la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022. Il debitore, presentando domanda entro il 30.04.2022, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi moratori e dei compensi di riscossione. Il carico po' essere dilazionato in 18 rate con prima scadenza il 31.7.2023.</p> |
|---|---|---|--|---|--|--|---|---|---|

Legge n. 197 del 2022, art. 1, commi da 153 a 252

Assistenza offerta dal nostro Studio



Alla luce della nuova Legge di Bilancio, lo Studio Associato 2002 Nocera & Partners, con la sua pluriennale esperienza in ambito

tributario e fiscale offre ai propri clienti (persone fisiche o giuridiche) e a chi ne sia interessato una consulenza dettagliata in materia, individuando le fattispecie applicabili per singolo caso, con una piena assistenza per tutte le fasi successive. Nella prima fase verranno, in particolare, analizzate le situazioni contributive pendenti per definire 'se' e 'in che modo' queste siano suscettibili di sanatoria. **All'esito dell'analisi sarà rilasciato dallo Studio un prospetto tecnico delle fattispecie attivabili, con un resoconto di costi e benefici, in modo che ogni cliente possa valutare l'effettivo margine di convenienza delle relative istanze di sanatoria.**



Per il lavoro di analisi e per il rilascio del prospetto il costo è:

- per i **contribuenti a P.IVA**, di € 250, comprensivi della pratica di apertura della firma digitale, oppure di € 200, se si è già in possesso della firma digitale;
- per i **contribuenti NON a P.IVA**, di € 200, comprensivi della pratica di apertura della firma digitale oppure di € 150, se si è già in possesso della firma digitale;

Per chi voglia presentare le istanze di sanatoria indicate nel prospetto, la somma rispettivamente di € 200 e di € 150 verrà scomputata dal costo finale da versare allo Studio anche per l'ulteriore attività.



Se si desidera aderire al servizio offerto dallo *Studio Associato 2002 Nocera & Partners* legato alla nuova Legge di Bilancio, basterà compilare l'attribuzione di incarico e versare la somma corrispettiva tramite bonifico bancario o pagamento postale, indicando come causale « condono 2023 » .



Per avere maggiori informazioni:

E' possibile contattare lo Studio al numero **081 188 628 69** il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore **9:00** alle ore **13:00** oppure il martedì e il giovedì dalle ore **14:30** alle **18:00**, chiedendo della dott.ssa Viviana Esposito. E' in ogni caso possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero **344 239 9561** o scrivere un'e-mail a

segreteria@studioassociato2002.it

Ti aspettiamo!